Comune di Camerino

(Provincia di Macerata)

COPIA CONFORME

SETTORE 2^ BILANCIO – PROGRAMMAZIONE - TRIBUTI - ECONOMATO - RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE

N.10 del 06-02-2020
N. del Registro generale

Oggetto:
DETERMINAZIONE N. 29 DEL 5.5.2018 - RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATA la determinazione dello scrivente responsabile num. 29 del 05.05.2018 (R.G. n. 317/2018);

VISTO che per errore materiale è stato inserito nel suddetto atto un testo errato rispetto a quello esatto;

DATO ATTO che il testo corretto risulta essere il seguente:

"PREMESSO:
- che il terremoto del 26 e del 30 ottobre 2016 ha interessato anche il territorio del Comune di Camerino, determinando situazioni di emergenza e la necessità di garantire interventi di prima assistenza alla popolazione sfollata e alle persone duramente provate dal susseguirsi dello sciame sismico;
- che vi sono esigenze operative aggiuntive, che richiedono un ulteriore fabbisogno di personale a tempo determinato, al fine di poter gestire la fase della ricostruzione post sisma;

RICHIAMATE le determinazioni n. 19 del 29/05/2017 (R.G. n. 292/2017), *n. 36 del 31/07/2017* (R.G. n. 441/2017), *con cui sono stati assunti i seguenti nominativi:*

- *TORRESI MARCO;*
- *LUCARINI CRISTIANA.*

VISTI i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra il Comune di Camerino e i suddetti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO l'articolo 183 del decreto legislativo n. 267/2000;

CONSIDERATO che i contratti di lavoro a tempo determinato sono stati stipulati, come da indicazioni della Regione Marche, per la durata iniziale di un anno, con facoltà di proroga fino a un termine massimo di tre anni, secondo quanto previsto dalla normativa specifica di settore;

VISTO l'art. 36, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, il quale dispone che "Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ... esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35";

VISTO l'art. 50-bis del decreto-legge n.189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016, il quale ripropone pressoché invariate le disposizioni contenute in precedenza nell'art. 4 del decreto-legge 205/2016, quest'ultimo abrogato dalla legge di conversione del decreto legge 189/2016;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 50-bis del D.L. 189/2016, la copertura finanziaria per la copertura delle spese del personale da assumere con contratto a tempo determinato, per le esigenze connesse alla ricostruzione post-sisma, è garantita fino al 31 dicembre 2018;

VISTO l'art. 1, comma 1 del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, recante "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese", il quale modifica l'art. 19, comma 1 del D. Lgs. 81/2015, prevedendo che "al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria";

RILEVATO che l'art. 1, comma 3 del D.L. 87/2018 dispone che "le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto";

CONSIDERATO pertanto che alle pubbliche amministrazioni non si applicano le nuove disposizioni in tema di contratti a tempo determinato, ma continuano ad applicarsi le norme in vigore prima dell'entrata in vigore del D.L. 87/2018;

VISTO l'art. 19, comma 1 del D. Lgs. 81/2015, previgente alla riforma introdotta dal cd. "Decreto dignità", il quale prevedeva che "al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi";

RICHIAMATO altresì l'art. 21, comma 1 del D. Lgs. 81/2015, nelle versione antecedente alla riforma introdotta dal D.L. 87/2018, che continua ancora ad applicarsi alle pubbliche

amministrazioni, secondo il quale "Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti";

DATO ATTO che, i contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati originariamente tra il Comune di Camerino e i dipendenti sopra indicati hanno le seguenti scadenze:

- *TORRESI MARCO fino al 31/05/2018;*
- *LUCARINI CRISTIANA fino al 31/072018;*

per cui è necessario ed opportuno procedere alla proroga dei contratti medesimi e all'assunzione del relativo impegno di spesa;

RITENUTO quindi di procedere, ai sensi dell'articolo 21, comma 1 del D. Lgs. 81/2015 (nella versione previgente tuttora in vigore per le pubbliche amministrazioni) alla proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra il Comune di Camerino e i dipendenti sopra indicati sino al 31 dicembre 2018, stante la copertura della spesa garantita attraverso i trasferimenti derivanti dalla contabilità speciale per la ricostruzione post-sisma;

DATO ATTO che la spesa complessiva trova copertura nel relativo capitolo di Bilancio di Previsione 2018/2020 – esercizio 2018;

VISTA altresì la nota prot. n. 0008817 del 11/04/2018 con cui il dipendente Emanuele Stacchietti ha rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza 12/05/2018 (ultimo giorno lavorativo 12/05/2018).

Ritenuto dover prendere atto della suddetta comunicazione;

VISTO il decreto legislativo n. 267/2000;

VISTO il decreto legislativo n. 165/2001;

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il nuovo Contratto Collettivo di Lavoro del personale del Comparto Funzioni Locali sottoscritto in via definitiva in data 21.05.2018;

Stante la natura gestionale del presente atto,

D E T E R M I N A

1) Le premesse si intendono richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di procedere alla proroga alle stesse condizioni del contatto di lavoro in atto dei seguenti contratti di lavoro a tempo determinato:

- *Torresi Marco fino al 31.12.2018;*
- *Lucarini Cristiana fino al 31.12.2018.*

3) Prendere atto delle dimissioni presentate dal sig. Emanuele Stacchietti nato a Treia il 02/04/1982, dipendente a tempo determinato e pieno di questo Ente in qualità di Istruttore Geometra – CAT. C1 – FULL TIME con decorrenza 12/05/2018 (ultimo giorno lavorativo 12/05/2018).

4) Di impegnare, per la spesa relativa alla proroga dei suddetti contratti individuali di lavoro fino al 31.12.2018, come da espressa previsione della Regione Marche, impegnando la relativa somma, ai relativi cap8toli di bilancio;

5) Di dare atto che i costi del personale da assumere a tempo determinato, ai sensi dell'art. 50 bis del D.L. 189/2016, convertito in legge 229/2016, sono da imputarsi alla contabilità speciale del Commissario Speciale per la Ricostruzione;

6) Di comunicare i dati relativi alla proroga dell'assunzione a tempo determinato alla Regione Marche."

RITENUTO quindi doveroso dover provvedere alla rettifica del suddetto errore materiale dando atto che il testo esatto della determinazione n. 29/2018 (Reg. Gen. 317) è quello sopra riportato;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1) Le premesse si intendono richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Dare atto che per errore materiale è stato inserito nell'atto n. 29/2018 un testo errato rispetto a quello esatto;

3) Sostituire il testo della determinazione n. 29/2018 con il seguente che risulta essere quello esatto:

"PREMESSO:
- che il terremoto del 26 e del 30 ottobre 2016 ha interessato anche il territorio del Comune di Camerino, determinando situazioni di emergenza e la necessità di garantire interventi di prima assistenza alla popolazione sfollata e alle persone duramente provate dal susseguirsi dello sciame sismico;
- che vi sono esigenze operative aggiuntive, che richiedono un ulteriore fabbisogno di personale a tempo determinato, al fine di poter gestire la fase della ricostruzione post sisma;

RICHIAMATE le determinazioni n. 19 del 29/05/2017 (R.G. n. 292/2017), *n. 36 del 31/07/2017* (R.G. n. 441/2017), *con cui sono stati assunti i seguenti nominativi:*

- *TORRESI MARCO;*
- *LUCARINI CRISTIANA.*

VISTI i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra il Comune di Camerino e i suddetti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO l'articolo 183 del decreto legislativo n. 267/2000;

CONSIDERATO che i contratti di lavoro a tempo determinato sono stati stipulati, come da indicazioni della Regione Marche, per la durata iniziale di un anno, con facoltà di proroga fino a un termine massimo di tre anni, secondo quanto previsto dalla normativa specifica di settore;

VISTO l'art. 36, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, il quale dispone che "Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ... esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35";

VISTO l'art. 50-bis del decreto-legge n.189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016, il quale ripropone pressoché invariate le disposizioni contenute in precedenza nell'art. 4 del decreto-legge 205/2016, quest'ultimo abrogato dalla legge di conversione del decreto legge 189/2016;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 50-bis del D.L. 189/2016, la copertura finanziaria per la copertura delle spese del personale da assumere con contratto a tempo determinato, per le esigenze connesse alla ricostruzione post-sisma, è garantita fino al 31 dicembre 2018;

VISTO l'art. 1, comma 1 del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, recante "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese", il quale modifica l'art. 19, comma 1 del D. Lgs. 81/2015, prevedendo che "al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria";

RILEVATO che l'art. 1, comma 3 del D.L. 87/2018 dispone che "le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto";

CONSIDERATO pertanto che alle pubbliche amministrazioni non si applicano le nuove disposizioni in tema di contratti a tempo determinato, ma continuano ad applicarsi le norme in vigore prima dell'entrata in vigore del D.L. 87/2018;

VISTO l'art. 19, comma 1 del D. Lgs. 81/2015, previgente alla riforma introdotta dal cd. "Decreto dignità", il quale prevedeva che "al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi";

RICHIAMATO altresì l'art. 21, comma 1 del D. Lgs. 81/2015, nelle versione antecedente alla riforma introdotta dal D.L. 87/2018, che continua ancora ad applicarsi alle pubbliche

amministrazioni, secondo il quale "Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti";

DATO ATTO che, i contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati originariamente tra il Comune di Camerino e i dipendenti sopra indicati hanno le seguenti scadenze:

- *TORRESI MARCO fino al 31/05/2018;*
- *LUCARINI CRISTIANA fino al 31/072018;*

per cui è necessario ed opportuno procedere alla proroga dei contratti medesimi e all'assunzione del relativo impegno di spesa;

RITENUTO quindi di procedere, ai sensi dell'articolo 21, comma 1 del D. Lgs. 81/2015 (nella versione previgente tuttora in vigore per le pubbliche amministrazioni) alla proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra il Comune di Camerino e i dipendenti sopra indicati sino al 31 dicembre 2018, stante la copertura della spesa garantita attraverso i trasferimenti derivanti dalla contabilità speciale per la ricostruzione post-sisma;

DATO ATTO che la spesa complessiva trova copertura nel relativo capitolo di Bilancio di Previsione 2018/2020 – esercizio 2018;

VISTA altresì la nota prot. n. 0008817 del 11/04/2018 con cui il dipendente Emanuele Stacchietti ha rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza 12/05/2018 (ultimo giorno lavorativo 12/05/2018).

Ritenuto dover prendere atto della suddetta comunicazione;

VISTO il decreto legislativo n. 267/2000;

VISTO il decreto legislativo n. 165/2001;

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il nuovo Contratto Collettivo di Lavoro del personale del Comparto Funzioni Locali sottoscritto in via definitiva in data 21.05.2018;

Stante la natura gestionale del presente atto,

D E T E R M I N A

1) Le premesse si intendono richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di procedere alla proroga alle stesse condizioni del contatto di lavoro in atto dei seguenti contratti di lavoro a tempo determinato:

- *Torresi Marco fino al 31.12.2018;*
- *Lucarini Cristiana fino al 31.12.2018.*

3) Prendere atto delle dimissioni presentate dal sig. Emanuele Stacchietti nato a Treia il 02/04/1982, dipendente a tempo determinato e pieno di questo Ente in qualità di Istruttore Geometra – CAT. C1 – FULL TIME con decorrenza 12/05/2018 (ultimo giorno lavorativo 12/05/2018).

4) Di impegnare, per la spesa relativa alla proroga dei suddetti contratti individuali di lavoro fino al 31.12.2018, come da espressa previsione della Regione Marche, impegnando la relativa somma, ai relativi cap8toli di bilancio;

5) Di dare atto che i costi del personale da assumere a tempo determinato, ai sensi dell'art. 50 bis del D.L. 189/2016, convertito in legge 229/2016, sono da imputarsi alla contabilità speciale del Commissario Speciale per la Ricostruzione;

6) Di comunicare i dati relativi alla proroga dell'assunzione a tempo determinato alla Regione Marche."

3) Trasmettere il seguente atto per gli adempimenti di conseguenza alla Regione Marche ai fini della rendicontazione delle spese sostenute per la ricostruzione post-sisma 2016.

Il presente atto viene trasmesso in copia, per quanto di competenza, ai seguenti Servizi:

1- Settore Finanziario
2- Servizio Personale
3- Albo.

Il Responsabile del Settore 2^
Bilancio - Programmazione - Tributi
Economato - Risorse Umane
F.to Dr. Giuliano Barboni

PARERI:

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa.

06-02-2020

Il Responsabile del Settore 2^
Bilancio - Programmazione - Tributi
Economato - Risorse Umane
F.to Dr. Giuliano Barboni

La presente è copia conforme all'originale
Camerino, 06-02-2020

Il Responsabile del Settore 2^
Bilancio - Programmazione - Tributi
Economato - Risorse Umane
Dr. Giuliano Barboni

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Pubblicazione n. 986

Camerino, 07-05-2020

Il Responsabile del Settore 2^
Bilancio - Programmazione - Tributi
Economato - Risorse Umane
F.to Dr. Giuliano Barboni